

COMUNE DI CREMA

**CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA
DELLA SOSTA VEICOLARE A PAGAMENTO
E DEI SERVIZI CONNESSI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA**

CIG

REP.N.....

COMUNE DI CREMA
CREMONA

PROVINCIA DI

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA
DELLA SOSTA VEICOLARE A PAGAMENTO E DEI SERVIZI
CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA**

L’anno 2016, il giornodel mese di febbraio , alle ore .. , in Crema (Cremona), presso la Sede del Palazzo Comunale, nell’Ufficio di Segreteria, innanzi a me Dott.ssa Maria Caterina De Girolamo, Segretario Generale del Comune di Crema, autorizzata a ricevere gli atti del Comune per espressa previsione di legge, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti intervenute, sono espressamente comparsi:

- il Signor, nato a il, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Crema, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella predetta qualità, e quindi in nome e per conto del **COMUNE DI CREMA**, con sede in Crema (Cremona), Piazza Duomo 25, C.F. 00111540191, (in prosieguo, il “Comune”) in forza di delibera della Giunta Comunale n. _____ datata _____, esecutiva ad ogni effetto di legge e depositata in atti;
- ed il Signor, nato a, il giorno, residente a, in qualità di legale rappresentante di, con sede in, capitale sociale euro (.....), codice fiscale, p. iva in seguito denominata “Concessionario”, munito degli occorrenti poteri in forza dei patti sociali;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 2015/00039, dell'11.5.2015, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi relativi alla *"Attuazione della seconda fase, punti da 2.1 a 2.5, della deliberazione n. 2013/00085 del 19.12.2013 – riallocazione a terzi del servizio pubblico locale di gestione operativa della sosta veicolare a pagamento e dei servizi connessi nel territorio comunale di Crema – delega a Cremasca Servizi s.r.l. delle funzioni di centrale di committenza - autorizzazione all'indizione della prima fase di gara ed approvazione del disciplinare di gara"*;
- in esecuzione dei suddetti indirizzi è stata indetta procedura ad evidenza pubblica mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, supplemento S109 del del 9.6.2015, con rettifica su supplemento S138, del 21.7.2015, e ripubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^a serie speciale n. 85 del 22.7.2015;
- all'esito della prima fase di gara sono stati selezionati i soggetti da invitare a presentare offerta, cui è stata trasmessa la lettera d'invito e i relativi allegati -tra cui il testo del presente contratto di servizio- approvati con deliberazione consiliare del Comune di Crema, n.....;
- al termine della seconda fase di gara, la migliore proposta -secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- è risultata quella presentata dae che s'intende richiamata quale allegato del presente contratto;
- è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a
- compiuta la verifica con esito positivo dei requisiti dichiarati in gara dall'aggiudicatario, il Comune di Crema ha convocato l'aggiudicatario medesimo per la stipula del presente contratto di servizio;

- l'aggiudicatario ha provveduto alla costituzione della garanzia definitiva dell'importo di €(...../00 euro) come risulta da, che si allega al presente contratto;
- l'aggiudicatario ha altresì pagato il contributo di compartecipazione alle spese di gara, versando a Cremasca Servizi s.r.l. € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) oltre iva di legge, come da ricevuta che si allega al presente contratto;
- *[in alternativa all'alinea precedente]* l'aggiudicatario si è avvalso della facoltà di cui al n. 27.3 della lettera d'invito e ha pertanto proceduto al pagamento a Cremasca Servizi s.r.l. della prima rata annuale del contributo di compartecipazione alle spese di gara, pari ad € 10.000 (euro diecimila/00), oltre ad iva nella misura di legge, come da ricevuta che si allega al presente contratto, costituendo a favore di Cremasca Servizi s.r.l. o della sua eventuale futura avente causa apposita garanzia od altra idonea forma di garanzia in relazione alle restanti rate dovute;
- l'aggiudicatario ha visionato le attrezzature e beni consumabili di cui assume la disponibilità per effetto della concessione, nello stato di diritto e di fatto in cui versano, come risultanti da apposito stato di consistenza e verbale di passaggio di consegna sottoscritti dal Comune di Crema, dall'aggiudicatario in qualità di nuovo Concessionario e dal gestore uscente;

* * * * *

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della concessione

La concessione regolata a mezzo del presente contratto ha ad oggetto il servizio pubblico locale -in regime di esclusiva- di gestione

operativa della sosta veicolare a pagamento e dei servizi connessi nel territorio comunale di Crema.

Articolo 2 - Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione del contratto di servizio, che coinciderà con l'immissione in servizio, della quale verrà predisposto apposito verbale, allegato al presente contratto.

La scadenza della concessione potrà essere prorogata di ulteriori cinque anni, in forza di atti di proroga annuale, che il Comune adotterà, salvo gravi o reiterati inadempimenti.

La proroga potrà essere subordinata alla rinegoziazione in buona fede con il Concessionario in merito alle condizioni economiche, tecniche e qualitative del servizio, qualora sopravvenute disposizioni di legge o regolamento, atti amministrativi a contenuto generale, provvedimenti giurisdizionali, mutate situazioni di mercato, sopraggiunte nuove tecnologie di pronta fruizione o, in ogni caso, eventi straordinari ed imprevedibili, implicino un significativo e durevole peggioramento delle condizioni economiche a danno del Comune, oppure l'obiettivo inadeguatezza ed obsolescenza delle apparecchiature, infrastrutture e tecnologie installate e messa in opera dal Concessionario in forza del presente contratto.

Il Concessionario s'impegna sin d'ora, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo assuntore del servizio, a proseguirne la gestione anche oltre la scadenza, nell'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente contratto, per il periodo strettamente necessario all'individuazione del nuovo Concessionario, in conformità ai principi in materia di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara finalizzate a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici nelle more delle procedure d'affidamento.

Art. 3 – Caratteristiche del servizio

Il servizio ha per oggetto la gestione operativa della sosta veicolare a pagamento ed i servizi connessi nel territorio comunale di Crema, come meglio di seguito esplicitati.

La gestione operativa della sosta a pagamento presuppone la fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema tecnologico per il monitoraggio, il controllo e la gestione della sosta a pagamento nel Comune di Crema, in grado inoltre di fornire agli utenti, anche tramite pannelli a messaggio variabile, informazioni su localizzazione e livelli di occupazione degli stalli di sosta, nelle aree di sosta meglio specificate nella tabella e planimetria allegate al presente contratto, secondo le modalità e gli obblighi indicati nel contratto stesso e nell'allegato disciplinare tecnico.

S'intendono comprese tra le prestazioni costituenti il servizio:

- l'emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta a tariffa oraria, degli abbonamenti e dei permessi in abbonamento per i residenti;
- l'attività di controllo della sosta (nonché di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta), effettuata tramite ausiliari del traffico, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
- l'attività di prelievo e contazione degli incassi della sosta, nonché il versamento dei canoni dovuti al Comune, secondo la periodicità stabilita dal contratto di servizio
- l'attività di Sportello al Cittadino (Sportello Smart Mobility).

Il sistema tecnologico fornito dovrà permettere di:

- gestire in modo completo il sistema tariffario della mobilità e la sosta deliberato dall'Amministrazione Comunale attuale ed eventuali variazioni e aggiornamenti futuri che potranno presentarsi

nel corso della durata della concessione;

- monitorare in tempo reale la domanda di sosta degli utenti, la rotazione, l'occupazione e il pagamento della tariffa per ogni singolo posto;
- acquisire dati ed elaborare statistiche ai fini sia di analisi sulla sosta, sia della diffusione di informazioni in tempo reale sui parcheggi agli utenti;
- gestire il servizio di vigilanza e controllo della regolarità della sosta a pagamento da parte degli Ausiliari e della Polizia Locale tramite appositi dispositivi (palmari o smartphone);
- gestire le attività di rendicontazione degli incassi della sosta derivanti da tutti i canali di acquisto offerti dal proponente;
- gestire lo "Sportello Smart Mobility", sportello al cittadino sia fisico, sia virtuale tramite web, per le operazioni di acquisto di abbonamenti e rilascio e rinnovo della permessistica;
- garantire l'accesso via web al personale indicato dal Comune per consultare report, statistiche, analisi e rielaborazioni relative ai dati sull'occupazione degli stalli e degli incassi derivanti dalla sosta.

A tal fine, il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio delle attività.

Art. 4 – Tempistiche d'implementazione del servizio

Per rendere efficace ed efficiente la gestione operativa della sosta veicolare e dei servizi connessi sulle aree territoriali del Comune di Crema, nelle quali il parcheggio è subordinato al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, il Concessionario dovrà procedere alla fornitura, posa, installazione e messa in opera dei necessari apparati e sistemi tecnologici, secondo la scansione temporale di seguito riportata.

A) Prima fase d'implementazione delle nuove modalità di gestione (piattaforma, sensori, parcometri, totem e Sportello Smart Mobility):

a1) fornitura posa e funzionamento di un sistema tecnologico per un totale che a regime dovrà essere per n. 1.267 stalli, che dovrà permettere di monitorare in tempo reale la domanda di sosta degli utenti, la rotazione e l'occupazione per ogni singolo stallo di sosta, il rispetto della durata della sosta previsto dal titolo di sosta acquistato dall'utente, l'acquisizione di dati e l'elaborazione di statistiche ai fini dell'analisi sulla sosta e della verifica dell'avvenuto pagamento della sosta da parte dell'utente (ogni stallo dovrà essere numerato e monitorato da adeguato sensore e collegato al sistema centralizzato attraverso la trasmissione di informazioni in tempo reale);

a2) fornitura e installazione di una Piattaforma di Gestione della Mobilità e Sosta, per la gestione centralizzata della sosta, dei servizi e dei sottosistemi tecnologici di campo annessi (parcometri, sensori di monitoraggio sosta, spire per il monitoraggio dell'occupazione di aree di sosta, pannelli a messaggio variabile, dispositivi per il controllo della sosta da parte degli Ausiliari e della Polizia Municipale), di tipo modulare, da implementare integralmente nei Totem e parzialmente nei Parcometri, che dovrà permettere in tempo reale agli utenti, di poter accedere gradualmente ad una serie di servizi riguardanti inizialmente la sosta a pagamento, la sosta dei residenti, l'acquisizione di abbonamenti e permessi legati alla mobilità, successivamente la sosta dei veicoli commerciali nel Centro Storico, il bike sharing, il trasporto pubblico urbano, e in prospettiva, altri servizi offerti dall'Amministrazione Comunale;

a3) fornitura installazione e manutenzione di minimo n. 25 parcometri e n. 5 totem multifunzionali (parcometri di ultima generazione in grado di gestire non solo i parcheggi ma anche altre funzioni legate alla mobilità (quale, ad esempio, il trasporto pubblico locale, il bike sharing, il car sharing, i permessi giornalieri per il carico/scarico merci), che consentano:

- l'effettuazione del pagamento della tariffa, oltre che con moneta (euro), mediante schede "usa e getta", schede prepagate, schede

ricaricabili, app per smartphone da gestire eventualmente anche come "Hub" della sosta (presenza di più App), abbonamenti di sosta; carte di credito/POS (Bancomat),

- di ottenere la ricevuta del pagamento effettuato, se richiesta dall'utente,

- l'utilizzo di abbonamenti e permessi per residenti ed operatori,

- forme di flessibilità spinte in grado di gestire agevolazioni agli utenti riguardo al pagamento e all'utilizzo dei parcheggi tra le quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, un tempo iniziale predeterminato di sosta gratuita ("parcheggio gentile" di 10 minuti) monitorabile attraverso un sistema automatico di controllo e non modificabile dall'utente se non spostando fisicamente il veicolo, o poter estendere il tempo di sosta prima della sua scadenza da qualsiasi impianto di registrazione e pagamento della sosta presente sul territorio;

a4) fornitura e posa nell'asfalto di n. 16 spire collegate al sistema centralizzato di elaborazione dei dati in grado di fornire in tempo reale alla Piattaforma di Gestione della Mobilità e Sosta il numero di stalli liberi, per monitorare il numero di ingressi e di uscite dei parcheggi pubblici liberi convenzionati con il Comune, ovvero, allo stato attuale, i 4 parcheggi di: Brico in Viale De Gasperi, di Toys/Family in Via Bambini del Mondo, della Buca in Viale Santa Maria e di Via Capergnanica/Libero Comune (con riserva del Comune di estendere tale monitoraggio ad altri parcheggi liberi); le relative informazioni saranno divulgate all'utenza mediante i pannelli informativi recanti i livelli di occupazione dei suddetti parcheggi pubblici e non regolamentati;

a5) fornitura di n. 15 dispositivi (palmari o smartphone) per le operazioni di controllo dello stato di pagamento della sosta ed applicazione di eventuali sanzioni, che dovrà avvenire a vista e tramite il dispositivo fornito; in ogni caso, per tutta la durata del servizio, il concessionario metterà a disposizione, a titolo di

comodato d'uso, un adeguato numero di dispositivi per la rilevazione computerizzata delle operazioni di controllo e sanzioni della sosta in funzione della quantità di Ausiliari del Traffico e di componenti della Polizia Locale addetti a tali controlli;

a6) Sportello Smart Mobility aperto al pubblico in locale posto gratuitamente a disposizione del Comune o, qualora ciò non fosse possibile, in un locale reperito dal Concessionario, ubicato in zona strategica e di facile accesso per l'utenza, da concordare con l'Amministrazione Comunale;

a7) fornitura e posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale relativa ai parcheggi e alla gestione delle informazioni legate ai parcheggi (cartelli indicatori);

a8) aggiornamento cartografia relativa agli stalli dei parcheggi con sosta regolamentata (a pagamento) e non situati nel Centro Storico del Comune di Crema (area posta all'interno della Circonvallazione, quest'ultima compresa).

La descritta prima fase dovrà tassativamente concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'immissione nel servizio, fatta eccezione per la posa dei sensori di monitoraggio degli stalli e l'installazione dei nuovi parcometri e totem, che dovranno essere completate al 50% entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni ed al 100% entro 180 (centottanta) giorni, sempre decorrenti dall'immissione nel servizio, salvo il minor termine eventualmente determinato in base al cronoprogramma inserito nell'offerta presentata in gara dal Concessionario.

Tassativamente nel corso dei primi 90 giorni dall'immissione nel servizio il Concessionario dovrà inoltre avviare la campagna d'informazione sulle nuove modalità di svolgimento del servizio, in attuazione del progetto di comunicazione mirata all'utenza ed alla cittadinanza inserito nell'offerta presentata in gara.

Entro lo stesso lasso di tempo, il Concessionario dovrà rilasciare il

sito web dedicato al servizio, collegato alla Piattaforma di Gestione della Mobilità e Sosta, i cui contenuti dovranno in ogni caso andare a regime tassativamente entro 180 giorni decorrenti dall'immissione nel servizio o nel minor termine per la prima fase d'implementazione delle nuove modalità di gestione indicato nel cronoprogramma indicato nell'offerta presentata in gara dal Concessionario.

* * *

B) Seconda fase d'implementazione delle nuove modalità di gestione (pannelli di informazione in tempo reale):

b1) fornitura e posa di minimo n. 7 pannelli (n. 5 esterni e n. 2 centrali secondo le dimensioni e le caratteristiche riportate nel disciplinare tecnico allegato del presente contratto) di informazione in tempo reale agli utenti sulla disponibilità di sosta relativa agli stalli di sosta a pagamento e non (parcheggi di cui al precedente punto a5) dislocati sul territorio comunale, da collocare in prossimità dei principali varchi di accesso alla città e secondo le indicazioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

La descritta seconda fase dovrà tassativamente concludersi entro il 31.12.2016.

* * *

C) Terza fase d'implementazione delle nuove modalità di gestione (ampliamento del servizio ad ulteriori stalli di sosta):

c1) in relazione agli ulteriori stalli di sosta che, in conformità al contratto di servizio, il Comune riterrà di assoggettare a tariffa ed affidare quindi alla gestione del Concessionario, allo stato odierno stimati in 530 (cinquecentotrenta) nuovi stalli, l'estensione ai medesimi nuovi stalli del già funzionante sistema tecnologico di monitoraggio in tempo reale della domanda di sosta degli utenti, della rotazione e dell'occupazione per ogni singolo posto, di acquisizione di dati ed elaborazione di statistiche ai fini dell'analisi sulla sosta e della verifica dell'avvenuto pagamento della sosta da

parte dell'utente (ogni stallo dovrà essere numerato e collegato al sistema centralizzato attraverso la trasmissione di informazioni in tempo reale).

* * *

La descritta terza fase dovrà tassativamente concludersi entro il 31.12.2017 o, comunque, entro 180 (centottanta) giorni dalla formale comunicazione al Concessionario dell'ampliamento del numero di stalli di sosta a pagamento o, in alternativa, entro il diverso termine che sarà concordato tra le parti.

* * *

D) Ricognizione ed aggiornamento della cartografia relativa agli stalli di sosta

Il Concessionario dovrà aggiornare la cartografia relativa agli stalli di sosta del Centro Storico del Comune di Crema, intesa come area compresa all'interno della Circonvallazione, inclusa quest'ultima.

L'aggiornamento della cartografia dovrà essere posto in essere nel rispetto del calendario concordato con gli Uffici Tecnici del Comune e della Polizia Municipale.

Il Comune dovrà fornire la cartografia delle strade e delle piazze dove sono ubicati gli stalli di sosta a pagamento.

Il Concessionario, sulla scorta di tale cartografia dovrà:

- verificare la corrispondenza tra gli stalli riprodotti nella cartografia e lo stato di fatto;
- aggiornare la cartografia, riportando il corretto posizionamento degli stalli a pagamento, degli stalli non a pagamento, degli stalli per disabili, degli stalli per carico/scarico merci, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

Art. 5 – Stalli di sosta a pagamento ed ulteriori aree

La concessione s'intende riferita all'attuale numero di stalli di sosta a pagamento, ma l'Amministrazione Comunale potrà modificare il numero di stalli in funzione dell'approvazione e dell'attivazione del

PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) in corso di redazione, le cui Linee di Indirizzo sono già state approvate in Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2015/00010, del 26.2.2015.

Fermo quanto sopra precisato, nonché quanto stabilito dai successivi artt. 7 e 8, gli stalli di sosta a pagamento oggetto della concessione sono pari a:

i) **120** (centoventi) stalli in **zona tariffaria T1**;

ii) **1.147** (millecentoquarantasette) stalli in **zona tariffaria T2**).

Gli stalli suindicati sono meglio specificati nella tabella ed unita planimetria allegate al presente contratto, rispettivamente denominate *“Elenco strade per tipo di regolamentazione e numero di stalli”* e *“Tavola in scala 1:2000 - Offerta parcheggi del Centro Storico - Dettaglio stalli di sosta oggetto della concessione”*, nelle quali sono evidenziati gli stalli di sosta nelle due zone a tariffa differenziata - T1 e T2 - per un totale di 1.267 stalli, nonché l’area adibita a mercato. Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione e smaltimento dei parcometri installati dal precedente gestore o comunque esistenti al momento dell’immissione in servizio.

All’Amministrazione Comunale spetta l’individuazione, con propri atti, di eventuali nuove aree da adibire a parcheggio pubblico a pagamento, oltre a quelle sopra menzionate.

Il Concessionario è altresì onerato a rilevare e divulgare in tempo reale all’utenza, mediante gli anzidetti pannelli informativi, i livelli di occupazione dei seguenti parcheggi pubblici o comunque convenzionati con il Comune, allo stato gratuiti:

- parcheggio a raso antistante il passaggio a livello di Viale Santa Maria, denominato *“La Buca”* (indicativamente 263 stalli);
- parcheggio a raso adiacente la struttura media di vendita *“Brico”*, in Viale De Gasperi (indicativamente 177 stalli);
- parcheggio a raso adiacente la struttura media di vendita *“Toys/Family”*, in Via Bambini del Mondo (indicativamente 552

stalli);

- parcheggio a raso ubicato in Via Capergnanica (350 stalli).

Gli stalli suindicati, per un totale indicativo di 1.342, non sono gestiti dal Concessionario, al quale compete esclusivamente provvedere, a sue spese, al monitoraggio dei rispettivi livelli di occupazione tramite fornitura e posa di spire da annegare nell'asfalto degli ingressi e delle uscite dei parcheggi (od altra equipollente soluzione tecnologica autorizzata dal Comune), alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati in tempo reale tramite sistema centralizzato, in funzione della diffusione delle informazioni agli utenti sui pannelli a messaggi variabili.

Art. 6 – Orari, tariffe, mercati settimanali, abbonamenti e permessi

La sosta a pagamento, per entrambe le zone tariffarie, T1 e T2, vige, tutto l'anno, **dal lunedì al sabato compreso, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:30**, escluse la domenica e le festività infrasettimanali.

L'Amministrazione Comunale si riserva, sentito il Concessionario, di modificare l'orario della sosta suindicato, in aumento o in diminuzione, anche limitatamente a singole zone o specifici periodi dell'anno. In caso di variazione degli orari, il Concessionario è obbligato ad adeguare il servizio in base alle nuove disposizioni, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera e, pertanto, non è dovuto alcun corrispettivo.

Alla data di sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario prende atto che nelle aree di Via Verdi si svolgono tre mercati settimanali, il martedì, il giovedì ed il sabato (fatte salve variazioni per particolari esigenze, ricorrenze o manifestazioni), con orario 06.00 - 14.30, per un'occupazione complessiva di 254 stalli.

La sosta è consentita, nelle aree individuate con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada.

Alla data di sottoscrizione del presente contratto, e ferma la potestà tariffaria del Comune, le tariffe orarie di sosta, gli abbonamenti ed i permessi di sosta in abbonamento riservati ai residenti, sono quelli riportati nell'allegata tabella denominata *"Tariffe di sosta oraria, abbonamenti e permessi in abbonamento per i residenti in vigore al dicembre 2015"*.

Sono esentati dal pagamento di ogni somma per la sosta i veicoli:

- autorizzati ai sensi del vigente Codice della strada;
- autorizzati dall'Amministrazione Comunale, nei casi previsti da leggi e regolamenti.

Nelle more dell'approvazione del PUMS, i permessi in abbonamento ai residenti vengono rilasciati, nella forma di contrassegni riservati ai veicoli in proprietà, possesso, locazione dei residenti all'interno del Centro Storico che ne facciano richiesta, a seguito del pagamento della tariffa risultante dalla tabella di cui sopra. Tali contrassegni (la cui validità è di un anno solare), danno il diritto alla sosta esclusivamente negli stalli a pagamento o a disco orario autorizzati (così come identificati da apposita segnaletica).

I suddetti permessi in abbonamento possono essere richiesti da tutti i residenti del Centro Storico che dimostrino, tramite autocertificazione, di non possedere una superficie destinabile a parcheggio in area di proprietà (per un massimo di due autoveicoli). Ancorché dispongano di un'autorimessa o di un posto auto in area privata, i residenti delle zone del Centro Storico hanno altresì diritto ad ottenere un contrassegno, valido per non più due targhe (e quindi due autovetture).

Sempre nelle more dell'approvazione del PUMS, gli abbonamenti sono distinti nelle categorie ordinaria ed ambientale (per i veicoli elettrici, od alimentati a gpl, metano od idrogeno), a loro volta articolate in cinque fasce (giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, annuale).

Gli abbonamenti sono validi solo per gli stalli di sosta soggetti a

tariffa T2, con le seguenti eccezioni: Piazza Moro (51 stalli), Piazza Trento e Trieste (37 stalli), Piazza Istria e Dalmazia (19 stalli), via Cavour (4 stalli), via Frecavalli (9 stalli), Piazza Garibaldi (90 stalli), Piazza Giovanni XXIII (41 stalli).

Salve le diverse modalità d'emissione, come definite sulla base dell'offerta formulata in gara dal Concessionario, gli abbonamenti sono rilasciati sotto forma di stampato appositamente predisposto dal Concessionario medesimo.

Il Concessionario dovrà, nel rispetto delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, continuare a gestire il rapporto, fino alla sua scadenza, con gli attuali titolari di abbonamento, senza alcun aggravio di costi per i titolari medesimi, e rilasciare i nuovi abbonamenti in base al sistema proposto in sede di offerta.

Gli abbonamenti e permessi in corso di validità alla data dell'immissione in servizio del Concessionario sono elencati nell'apposito allegato al presente contratto, denominato *"Abbonamenti e permessi in corso di validità alla data di immissione nel servizio"*.

In caso di variazione delle tariffe di sosta o della disciplina comunale riguardante la sosta dei residenti del Centro, il Concessionario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione e senza oneri per la stessa.

Art. 7 - Variazioni definitive degli stalli di sosta a pagamento

Nel corso del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà:

- i) di diminuire i posti auto a pagamento, in via definitiva, per mutate condizioni strutturali, nel limite di 125 (centoventicinque) stalli, fissi ed immutabili, su complessivi 1.267 (milleduecentosessantasette) stalli;
- ii) di aumentare i posti auto a pagamento, in via definitiva,

secondo le indicazioni contenute nel redigendo PUMS, fino ad un massimo di 600 (seicento) stalli.

In caso di variazione, definitiva, in diminuzione, nei limiti sopra riportati, il Concessionario sarà tenuto a proseguire il servizio alle stesse condizioni stabilite dal presente contratto, senza nulla a che pretendere.

Qualora la diminuzione definitiva di stalli di sosta, per mutate condizioni strutturali, fosse superiore a 125 stalli, sarà riconosciuto al Concessionario - per ogni stallo che superi il limite indicato di 125 stalli - **un indennizzo pari a 4,30 Euro/giorno per gli stalli con tariffa T1 e pari a 2,70 Euro/giorno per gli stalli con tariffa T2** (gli anzidetti redditi/giorno per singolo stallo restano valevoli per tutta la durata contrattuale), moltiplicato per il numero di giorni sottratti all'utilizzo.

Siffatto indennizzo viene portato in detrazione al canone annuo variabile aggiuntivo e, se assente o non capiente, al canone annuo minimo obbligatorio, dovuto dal Concessionario.

Resta inteso che l'indennizzo non sarà più corrisposto qualora l'Amministrazione Comunale ripristinasse gli stalli o ne assegnasse di ulteriori, in numero tale da rientrare nel limite di 125 stalli di cui sopra, a far data dal ripristino o dalla nuova assegnazione.

Nel caso in cui gli stalli dovessero diminuire in via definitiva, il Concessionario è obbligato a rimuovere, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, gli impianti installati e ripristinare lo stato dei luoghi, con oneri a proprio carico. In alternativa, l'Amministrazione Comunale valuterà la possibilità e l'opportunità di non procedere alla rimozione degli impianti installati. In entrambi i casi, il Concessionario non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione Comunale per quanto già fornito e messo in opera.

Qualora nel corso del contratto l'Amministrazione Comunale assegnasse al Concessionario ulteriori stalli, secondo quanto indicato

nel redigendo PUMS e nel limite massimo di 600 (seicento) stalli, questi sarà obbligato ad adeguare le nuove aree con il sistema tecnologico oggetto dell'offerta, senza alcun aggravio per l'Amministrazione Comunale, cioè agli stessi patti e condizioni del contratto in essere.

L'affidamento dei nuovi stalli dovrà essere formalizzato con apposito verbale di immissione nel servizio e consegna delle aree, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 8 - Variazioni temporanee degli stalli di sosta a pagamento

Previa l'assunzione di provvedimenti formali, comunicati al Concessionario con almeno 48 ore di anticipo, salvo ricorrano motivate ragioni d'urgenza, il Comune si riserva la facoltà di utilizzare temporaneamente per manifestazioni ed altre esigenze di pubblico interesse le aree adibite a sosta a pagamento, con indicazione dei posti auto interessati e delle ore di utilizzo (a tal fine, non si computano i 254 stalli di Via Verdi, nei giorni ed orari destinati ai mercati settimanali).

L'esercizio di siffatta facoltà non darà luogo ad alcun indennizzo se limitato entro la soglia percentuale indicata nell'offerta economica formulata in gara dal Concessionario, pari (.. %) sul totale complessivo di ore di sosta potenzialmente disponibili nell'arco di un anno, distinte nelle due categorie tariffarie vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto (convenzionalmente pari a: 120 stalli x 10 ore x 302 giorni, per la zona tariffaria T1; 893 stalli x 10 ore x 302 giorni + 254 stalli x 7,5 ore x 302 giorni, per la zona tariffaria T2).

Qualora le esigenze fatte valere dall'Amministrazione Comunale comportassero la riserva ad uso pubblico oltre la suddetta soglia percentuale, spetta al Concessionario un indennizzo orario forfettario, calcolato sulla base delle ore effettive di occupazione e dei posti auto occupati, con applicazione dei seguenti coefficienti:

- € 0,43 (euro 00/quantatre) per ogni posto/ora di mancata sosta a pagamento in zona tariffaria T1;

- € 0,27 (euro 00/ventisette) per ogni posto/ora di mancata sosta a pagamento in zona tariffaria T2.

Resta fatta salva l'occupazione delle aree adibite a sosta dovuta a calamità naturali od a provvedimenti di pubblica sicurezza ed ordine pubblico adottati dalle competenti autorità.

Art. 9 – Remunerazione della concessione

La remunerazione del Concessionario è derivante dalle seguenti componenti di ricavo:

i) tariffe orarie di sosta, abbonamenti e permessi di sosta in abbonamento riservati ai residenti, come riportati nella tabella denominata *“Tariffe di sosta oraria, abbonamenti e permessi in abbonamento per i residenti in vigore al dicembre 2015”*;

ii) previa autorizzazione del Comune, percezione degli aggi, commissioni e corrispettivi eventualmente riconosciuti da soggetti terzi in relazione all'accesso ai rispettivi servizi effettuati attraverso la piattaforma implementata dal Concessionario (via web, parcometri, totem e Sportello Smart Mobility);

iii) percezione degli indennizzi, in detrazione ai canoni dovuti al Comune, eventualmente riconosciuti dallo stesso Comune in virtù della variazione definitiva o temporanea del numero di stalli di sosta, secondo quanto stabilito dagli artt. del presente contratto.

Le tariffe di sosta oraria, così come i prezzi e le tipologie di abbonamenti e permessi in abbonamento sono soggetti a revisione periodica deliberata dalla Giunta Comunale, anche eventualmente su motivata proposta del Concessionario.

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della gestione e dei correlati investimenti proposti o comunque assunti dal Concessionario costituiscono parte integrante del rapporto concessorio.

L'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, nonché il sopraggiungere di altri provvedimenti amministrativi, giurisdizionali od eventi straordinari ed imprevedibili che incidano, significativamente e durevolmente, sull'equilibrio economico finanziario della concessione, implicano un reciproco obbligo di rinegoziazione in buona fede, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, in relazione alla proroga della durata contrattuale.

Restano fermi il potere revoca spettante al Comune, il diritto di recesso del Concessionario (nei limiti di cui all'art. 37 del presente contratto) ed, in ogni caso, il rispetto dei principi e canoni di evidenza pubblica, nonché di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 10 – Corrispettivi per l'affidamento del servizio

L'affidamento in concessione del servizio implica la corresponsione da parte del Concessionario del **canone annuo minimo obbligatorio nella misura di euro 890.000,00 (ottocentonovantamila/00)**, oltre ad iva nella misura di legge se dovuta, con decorrenza dall'immissione nel servizio (e quindi diminuito, in proporzione all'effettivo tempo di gestione, per il primo anno e l'ultimo anno solare di vigenza della concessione).

Oltre al suddetto corrispettivo, il Concessionario è tenuto a versare il **canone annuo variabile aggiuntivo** (come determinato sulla base dell'offerta economica formulata in gara), **pari al % (..... per cento)** della differenza tra i ricavi complessivi ed il predetto canone annuo minimo obbligatorio (al netto dell'iva, se dovuta).

Salvo quanto stabilito dai precedenti artt. 2 ed 8, sia l'entità assoluta del canone annuo minimo obbligatorio, sia la misura percentuale del canone annuo variabile aggiuntivo rimangono inalterate nel corso dell'intera durata della concessione.

Con riguardo alla prevista proroga di ulteriori cinque anni, il canone annuo minimo obbligatorio rimane inalterato, mentre il canone annuo variabile aggiuntivo è incrementato di 5 punti percentuali o posto pari al 5%, qualora fosse pari a zero nel primo quinquennio.

I suddetti canoni sono pagati in tre rate quadrimestrali, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, da effettuarsi entro sette giorni dalla scadenza d'ogni quadrimestre, con la causale "rata di canone annuo minimo obbligatorio e di canone annuo variabile aggiuntivo relative alla concessione del servizio di gestione della sosta veicolare a pagamento e servizi connessi – quadrimestre [precisazione dei mesi di riferimento]".

La prima rata del primo anno solare di gestione e l'ultima rata dell'ultimo anno solare di gestione sono corrisposte in ragione dei residui mesi del quadrimestre di riferimento, entro la predetta scadenza.

Il Concessionario è tenuto al versamento degli anzidetti canoni anche in caso di furto o comunque sottrazione od appropriazione indebite degli incassi conseguiti attraverso i vari canali di pagamento attivati.

Art. 11 – Contabilizzazione dei proventi

Il Concessionario è tenuto a contabilizzare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, le somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti, che devono recare l'intestazione "Crema smart parking", nonché le entrate relativi a sosta oraria, abbonamenti, permessi comunque commercializzati attraverso le modalità di emissione e pagamento poste in essere dal Concessionario, oltre che gli aggi, commissioni e corrispettivi percepiti da soggetti terzi per l'accesso ai rispettivi servizi attraverso la piattaforma ed i canali di pagamento implementati dal Concessionario.

Entro il mese successivo al Quadrimestre di riferimento ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il

Concessionario dovrà rendicontare gli incassi quadrimestrali/annuali relativi a ciascuna delle forme di pagamento utilizzate, trasmettendo al Comune la documentazione sotto indicata, per la formale approvazione da parte dell'Ente, che dovrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione stessa:

- copia dei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta;
- documentazione attestante i corrispettivi incassati a fronte dei titoli di pagamento (schede prepagate - schede usa e getta - ricaricabili, app. ecc.) e degli abbonamenti e permessi in abbonamento emessi nell'anno di riferimento;
- elenco separato delle quantità di titoli di pagamento non venduti, a fronte di quelli emessi, nell'anno di riferimento, suddivisi per tipologia;
- rapporto relativo ai versamenti in caso di attivazione dei sistemi di pagamento mediante carta di credito/pos, telefonia mobile ed altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara;
- aggi, commissioni e corrispettivi percepiti da terzi soggetti per l'accesso ai rispettivi servizi mediante la piattaforma ed i canali di pagamento implementati dal Concessionario.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Concessionario dovrà trasmettere altresì al Comune la rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria degli impianti automatizzati, per le quali peraltro non spetta al Concessionario alcun rimborso, corredate dalla relativa documentazione giustificativa.

Art. 12 - Dotazioni tecnologiche, parcometri, totem ed aree

Sono a carico del Concessionario:

- la fornitura, installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli impianti ed attrezzature, che delle tecnologie oggetto dell'offerta formulata in gara, sia dei nuovi impianti

attrezzature e tecnologie nel caso di realizzazione di nuove aree destinate alla sosta a pagamento (s'intendono compresi, altresì anche, pure a seguito di atti vandalici, furto, ecc., gli interventi necessari alla sostituzione degli impianti e attrezzature stessi, la fornitura di pezzi di ricambio e materiale di consumo e, comunque, quanto altro occorra per assicurare il ripristino del corretto funzionamento);

- l'apposizione tempestiva di appositi avvisi nell'eventualità di non funzionamento o disattivazione degli impianti.

Gli impianti fisici per il pagamento della sosta dovranno essere in numero sufficiente per assicurare il servizio agli utenti, e comunque in numero **non inferiore a 25 (Venticinque)** per i parcometri, in numero **non inferiore a 5 (Cinque) per i totem**, e ogni stallo dovrà essere numerato e collegato alla piattaforma di gestione della mobilità e sosta per fornire informazioni sullo stato di occupazione e di pagamento della tariffa.

L'ubicazione degli impianti ed attrezzature dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Locale, cui spetterà disporre le modifiche più opportune per motivi di viabilità ed armonizzazione con il contesto urbano.

Tutte le migliorie che il Concessionario intendesse apportare o realizzare per il migliore funzionamento degli impianti e delle attrezzature devono essere preventivamente autorizzate dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico del Concessionario medesimo.

E' vietata la disattivazione degli impianti, se non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è peraltro tenuto a provvedere:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nelle aree di sosta prevista dal Codice della Strada;
- all'installazione e manutenzione della segnaletica verticale inerente la pubblicizzazione delle aree di sosta, tariffe ed orari, secondo le

prescrizioni del Comando di Polizia Locale;

- agli eventuali ulteriori adempimenti conseguenti alla messa in opera del sistema proposto;
- al mantenimento in buono stato di pulizia e decoro delle aree adibite alla sosta a pagamento.

Art. 13 - Denominazione ed informazioni relative al servizio

In ogni caso, e salva diversa indicazione proveniente dal Comune, il servizio dovrà assumere esclusivamente la denominazione “**Crema Smart Parking**”.

Rientra tra gli obblighi del Concessionario la regolare divulgazione e pubblicizzazione delle caratteristiche principali del servizio (costi, orari ed aree di sosta, canali di acquisto e gestione di titoli, abbonamenti e permessi, tecnologia di monitoraggio degli stalli), secondo i canali e mezzi ritenuti idonei, tenuto del piano di comunicazione contenuto nell’offerta presentata in gara.

Art. 14 - Sportello Smart Mobility

Tassativamente entro 90 giorni dall’immissione nel servizio, il Concessionario deve attivare lo Sportello Smart Mobility, aperto al pubblico in locale posto gratuitamente a disposizione del Comune o, qualora ciò non fosse possibile, in un locale reperito dal Concessionario, ubicato in zona strategica e di facile accesso per l’utenza.

Lo Sportello Smart Mobility dovrà rispettare il seguente orario minimo garantito d’apertura al pubblico: da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Resta salva la facoltà del Concessionario di prolungare i suddetti orari, senza alcun aggravio a carico del Comune, che potrà invece richiedere in via eccezionale un temporaneo ampliamento dei suddetti orari, per comprovate ed impellenti ragioni d’interesse pubblico.

Presso lo Sportello Smart Mobility gli utenti dovranno poter acquistare i titoli di sosta, richiedere e ritirare gli abbonamenti ed i permessi in abbonamenti per residenti, accedere ai restanti servizi disponibili tramite la Piattaforma di Gestione di Mobilità e Sosta, ricevere informazioni sul servizio, segnalare disservizi, formulare reclami e sottoporre suggerimenti.

Art. 15 – Modalità di esazione delle tariffe di sosta

Gli strumenti di esazione dovranno sempre adattarsi alle condizioni di variabilità della tariffa, devono risultare il più flessibile possibile, affidabile tecnicamente, in modo da non creare disservizio e garantire un adeguato livello di sicurezza contro contraffazioni e malversazioni; sono a carico del Concessionario la predisposizione, emissione e distribuzione dei titoli di pagamento.

Il sistema proposto deve prevedere il pagamento da parte dell'utenza mediante:

- monete (taglio minimo 10 eurocent, massimo 2 euro);
- carte di credito e bancomat;
- schede "usa e getta";
- schede prepagate;
- schede ricaricabili;
- app per smartphone;
- abbonamenti di sosta e permessi di sosta per residenti.

Ulteriori sistemi di pagamento, proposti in sede d'offerta od in corso di concessione, dovranno essere di facile e sicuro utilizzo per l'utenza, nonché non comportare alcun aggravio economico al Comune.

La ricevuta del pagamento effettuato mediante gli impianti di registrazione e pagamento della sosta, se richiesta dall'utente, deve contenere l'intestazione "Comune di Crema – Crema Smart Parking". Le schede "usa e getta", pre-pagate, ricaricabili, dovranno essere numerate progressivamente al fine di consentire il controllo da parte

del Comune delle quantità vendute, recare l'intestazione "Comune di Crema - Crema Smart Parking", ed essere costruite con materiale resistente. Inoltre, le schede pre-pagate, ricaricabili dovranno consentire la selezione delle tariffe ammesse e la conoscenza del credito di ore disponibili per l'utente ed, eventualmente, poter essere ricaricate utilizzando gli impianti di registrazione e pagamento della sosta (se tale caratteristica risulti offerta in gara o comunque attivata dal Concessionario in corso di contratto).

Il sistema di esazione deve prevedere la gestione delle forme di abbonamento peraltro già in vigore nel sistema tariffario vigente.

Il Concessionario sarà responsabile nei confronti degli utenti del servizio per il mancato od erroneo funzionamento dei titoli di pagamento dovuto a difetto di fabbricazione.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla stampa del materiale e dei titoli di pagamento ed alla gestione, d'accordo e d'intesa con l'Amministrazione Comunale, del relativo carico e scarico dei medesimi.

Art. 16 – Commercializzazione dei servizi

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura ed alla commercializzazione degli strumenti e mezzi di pagamento della sosta.

Oltre che attraverso lo Sportello Smart Mobility, i parcometri ed i totem, i servizi di "Crema Smart Parking" dovrà poter essere acquistati o pagati via web, da computer, smartphone, tablet od altro dispositivo mobile, se tale pagamento è previsto in offerta o comunque verrà successivamente attivato dal Concessionario senza oneri per il Comune.

Il Concessionario, anche sulla base dell'offerta presentata in gara, e sempre senza alcun onere per il Comune, può attivare eventuali ulteriori canali di vendita, anche avvalendosi di terzi (ad es. pubblici esercizi) all'interno del territorio comunale, ferma l'estraneità

dell'Amministrazione Comunale rispetto ai rapporti tra il Concessionario ed i soggetti della rete di distribuzione.

La consegna dei titoli ai rivenditori e al personale dipendente dovrà avvenire a mezzo di verbale in triplice copia, sottoscritto dal Concessionario e dal rivenditore. Una copia del verbale deve essere consegnata al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla compilazione.

Art. 17 – Rilevazione delle violazioni delle regole sulla sosta

Il Concessionario gestisce il sistema sanzionatorio della sosta sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale e dal Comando di Polizia Municipale.

In particolare, il Concessionario deve:

- rilevare le violazioni della disciplina della sosta attestando l'accertata violazione da parte dell'utente, attraverso l'utilizzo di palmari/smartphone per la rilevazione computerizzata delle operazioni di controllo e sanzioni della sosta;
- segnalare le infrazioni al Comando di Polizia Locale tramite la generazione e la trasmissione giornaliera di un flusso informatico per il caricamento nell'applicativo gestionale della Polizia Locale, secondo un formato indicato dallo stesso Comando di Polizia Locale;
- validare le sanzioni elevate inviando i dati al soggetto che, per conto del Comune di Crema, cura la riscossione delle sanzioni;
- predisporre relazioni sulla base delle richieste di archiviazione e inviare settimanalmente le relazioni richieste con le modalità indicate dalla Polizia Municipale.

La gestione amministrativa del contenzioso derivante dall'accertamento delle violazioni in materia di sosta è di competenza esclusiva del Comando di Polizia Locale e che è esclusa la riscossione di sanzioni amministrative da parte del personale del Concessionario.

Prevvia autorizzazione del Comune, il Concessionario può concludere accordi con il soggetto incaricato della riscossione delle sanzioni, al

fine di consentire il pagamento anche presso lo Sportello Smart Mobility e gli altri canali della Piattaforma di Gestione di Sosta e Mobilità (parcometri, totem e web), senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Personale addetto al servizio

Per lo svolgimento del servizio, il Concessionario impiega personale alle proprie dirette dipendenze, in numero e con qualifica idonea, regolarmente inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore; a curare che nella esecuzione della fornitura e gestione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irrepreensibile e decoroso ed il personale a contatto con il pubblico sarà fornito, a cura e spese del Concessionario, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento (ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008), con codice identificativo.

Il Concessionario trasmetterà al Comune, all'inizio della gestione del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale.

E' facoltà del Comune chiedere al Concessionario l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti o soci non in possesso dei requisiti richiesti o che durante lo svolgimento delle attività oggetto del

servizio abbiano causato disservizi od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro cui sono addetti.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.

Pagamento delle retribuzioni:

a) ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n° 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffiderà il Concessionario a provvedervi entro quindici giorni;

b) in caso di mancata ottemperanza, le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento (del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti).

Nel corso del contratto il Comune verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa del Concessionario. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 4, c. 2 e 6 c. 8 del D.P.R. n° 207/2010.

Nel caso il Concessionario abbia offerto in gara il subentro in uno od entrambi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti addetti al servizio presso il precedente gestore, siffatto subentro deve avvenire alle medesime condizioni economiche e normative in precedenza riconosciute ai suddetti lavoratori, fatto salvo il diverso ccnl applicabile per gli aspetti normativi.

Al termine della concessione, salvo opposizione dei suddetti lavoratori, il Concessionario trasferirà i predetti rapporti di lavoro all'eventuale diverso soggetto che dovesse subentrare nella gestione del servizio. In tal senso, il Comune s'impegna ad inserire conformi previsioni negli atti regolatori della futura procedura di nuovo

affidamento del servizio.

Art. 19 – Ausiliari del traffico

Il Concessionario dovrà provvedere al controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree adibite a sosta a pagamento, tramite congruo numero di ausiliari della sosta, appositamente nominati prima dell'inizio del servizio con decreto del Sindaco del Comune dove sono ubicate le aree di sosta ai sensi dell'art. 17, comma 132 della legge 127/97.

Il Concessionario garantisce la presenza costante e continua di ausiliari del traffico per ogni zona e per ogni turno in base a quanto specificato in sede di offerta di gara, stabilisce il numero degli ausiliari necessari allo svolgimento del servizio comprensivi di sostituzioni per malattie, infortuni, ferie, permessi, ecc. e comunica prima dell'inizio del servizio il loro nominativo alla Polizia Municipale per la nomina da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 17, comma 132 della legge 127/97.

Gli ausiliari della sosta dovranno possedere i requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente, ed è fatto obbligo al Concessionario di trasmettere entro 30 giorni dall'assunzione del suddetto personale tutta la documentazione afferente la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti.

Il Concessionario predispone il Quadro Turni giornaliero individuando i nominativi degli ausiliari del traffico per ogni zona e per turno.

Il Quadro Turni è comunicato con le modalità stabilite dalla Polizia Municipale almeno 24 ore prima dell'inizio di ogni turno; in caso di sostituzioni di personale il Concessionario comunica immediatamente alla Polizia Municipale la sostituzione.

Il Concessionario assicura che ogni ausiliario, dall'inizio al termine del proprio turno sia dotato delle attrezzature necessarie, di dispositivo palmare/smartphone funzionante con le seguenti

caratteristiche minime: adeguata autonomia di carica da coprire almeno l'intero turno di lavoro senza interruzioni, fotocamera, connessione dati superiore a 2G; la manutenzione e la sostituzione dei dispositivi palmari/smartphone sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario assicura che ogni ausiliario del traffico possa essere contattato telefonicamente durante l'orario di lavoro , e sia dotato di divisa, di matricola di riconoscimento.

Il Concessionario svolge adeguati controlli circa la presenza degli ausiliari del traffico anche in contraddittorio con la Polizia Municipale.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra la ditta concessionaria ed il suo personale.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative al vestiario, alla formazione, alla dotazione di strumenti, materiale, strumenti tecnologici (palmari) e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

I soggetti indicati dovranno sostenere un corso di formazione a cura del locale comando della Polizia Municipale con relativo esame finale; coloro che supereranno l'esame finale avranno la nomina di ausiliare del traffico ai sensi dell'art. 17, comma 132 della legge 127/97.

Il servizio dagli ausiliari del traffico è svolto secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale e dal locale Comando di Polizia Municipale, rispettivamente secondo le proprie competenze.

Gli ausiliari del traffico dovranno obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento che il locale Comando di Polizia Municipale riterranno necessari.

Nel caso di eventi particolari (come ad esempio manifestazioni, ricorrenze, ecc.) gli ausiliari del traffico dovranno essere disponibili a svolgere la propria attività anche in orario domenicale e/o festivo

alle dipendenze funzionali del locale Comando della Polizia Municipale.

Gli "ausiliari del traffico" dovranno sempre comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti, ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta nelle aree oggetto di controllo.

L'esigenza di immediata riconoscibilità, per l'utenza, degli accertatori delle violazioni relative alla sosta rende necessario che questi siano dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Concessionario, che deve essere portata in maniera ben visibile durante il servizio e di uno specifico abbigliamento distintivo, da concordare con il Comando Polizia Locale (Circ. Min. Interno n. 300/A/26467/110/26 del 25.9.1997 punto 3).

Art. 20 – Attività degli ausiliari del traffico

L'ausiliario dovrà dimostrare la presa del servizio ad inizio turno sul posto assegnato:

- a) all'inizio turno e durante lo svolgimento del servizio l'ausiliario verifica la corretta funzionalità di tutti i parcometri della zona di competenza e, nel caso di mancato funzionamento, malfunzionamento o danneggiamento comunica immediatamente il problema riscontrato alla propria direzione per il tempestivo intervento di manutenzione;
- b) l'ausiliario dovrà verificare il pagamento della sosta degli automezzi parcheggiati, verificando l'esposizione del ticket rilasciato dal parcometro, delle tessere prepagate, dell'abbonamento di sosta, o verificando il contrassegno dei residenti tramite la lettura con dispositivo palmare o smartphone;
- c) nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nel pagamento della sosta l'ausiliario dovrà elevare apposito verbale cartaceo

tramite dispositivo palmare o smartphone;

d) l'ausiliario del traffico dovrà redigere apposito verbale nel caso in cui vengano riscontrate violazioni al Codice della Strada di cui agli articoli 7 (c 1f-14; 1f-15); 157 (c. 2-8; 4-8; 5-8); 158 (c. 2-6);

e) l'ausiliario dovrà garantire un comportamento cortese e rispettoso nei confronti dell'utenza e fornire le informazioni relative alla sosta a pagamento;

f) l'ausiliario del traffico informa tempestivamente il Referente del Concessionario circa le condizioni della segnaletica verticale e orizzontale che necessita di manutenzione;

g) l'ausiliario dovrà rispettare le disposizioni di servizio impartite dal Referente della Ditta concessionaria e dal comando della Polizia Municipale.

I verbali relativi al mancato pagamento della sosta e alle infrazioni al Codice della Strada sopra indicate vengono trasmessi ai soggetti e con le modalità indicate dalla Polizia Municipale.

A fine turno l'ausiliario dovrà dimostrare la fine del servizio.

Art. 21 - Normativa sulla sicurezza e DUVRI

Il Concessionario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza.

Il Concessionario o le imprese che costituiscono l'eventuale formazione collettiva, così come l'operatore esterno per l'installazione o gestione degli apparati tecnologici o l'eventuale subaffidatario, potranno svolgere le rispettive attività solo dopo aver ricevuto il consenso scritto dal Comune che sarà rilasciato previa verifica dell'idoneità tecnico professionale e dei documenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza per ogni tipologia di servizio da svolgersi.

Per quanto riguarda il servizio di gestione dei parcheggi su strada, sarà necessario produrre, oltre ai documenti di cui all'allegato XVII

del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. il “Documento delle informazioni sui rischi di lavorazione previsti nell’appalto” contenente il dettaglio delle procedure di sicurezza per ogni tipo di intervento con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. con indicati orari e modalità di intervento nel rispetto dell’ambiente nel quale si andrà ad operare, con particolare attenzione ad evitare l’immissione di rumore, inquinanti, vibrazioni, interferenze con il traffico veicolare e pedonale, interferenze con le attività presenti sul territorio, ecc. e con indicati analiticamente i costi della sicurezza da sostenere per ogni tipo di intervento.

Per quanto riguarda la fornitura posa e manutenzione di tutte i materiali e le tecnologie previste dal bando e la fornitura e posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale, la ditta appaltatrice è tenuta a presentare, il proprio POS o PSS, redatti secondo l’all. XV punto 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

L'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi non è necessaria nella presente concessione in quanto non vi è alcuna interferenza con il personale del Comune di Crema (committente).

E’ fatto obbligo per il Concessionario di predisporre, prima dell'inizio dei lavori d’installazione del sistema tecnologico, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l’aggiudicatario stesso intende adottare per l'installazione suddetta.

I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile presenza di sottoservizi (gas, Enel, acquedotto, illuminazione pubblica) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall’aggiudicatario ai vari gestori prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 22 – Stato di consistenza, investimenti e manutenzioni

Contestualmente alla predisposizione e sottoscrizione del verbale di immissione nel servizio di cui all’articolo 2 del presente contratto, il Concessionario riceve dal Comune lo stato di consistenza degli impianti, attrezzature, apparati, beni ed altre dotazioni afferenti al

servizio, dei quali assume la disponibilità (restano ferme le clausole del presente contratto che impongono la sostituzione e smaltimento di determinati cespiti). Siffatto stato di consistenza dovrà essere aggiornato con l'annotazione degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie effettuate dal Concessionario.

Oltre agli investimenti assunti con l'offerta presentata in gara, al Concessionario competono la progettazione e l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria preordinati a conservare in pieno stato d'efficienza e fruibilità gli impianti, le attrezzature ed ogni altro apparato, bene o dotazione necessari per l'espletamento del servizio.

Ai fini dell'odierno contratto rientrano nella nozione di manutenzione straordinaria il consolidamento, il rinnovo, il potenziamento, lo sviluppo e la sostituzione di impianti, attrezzature, apparati, beni ed altre dotazioni, compreso il software.

Allorquando emergano la necessità o l'opportunità di provvedere al compimento di interventi di manutenzione straordinaria, il Concessionario deve acquisire la previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sottoponendo a tal fine una motivata relazione illustrativa delle ragioni tecniche ed economiche alla base della proposta d'intervento manutentivo straordinario, nonché contenente la relativa progettazione di massima e l'indicazione dei costi dell'intervento, comprensivi dei costi di progettazione e direzione lavori, nonché di ogni altro incombente, ivi inclusi gli oneri della sicurezza.

Nel rispetto dei vincoli e del procedimento di cui ai precedenti capoversi, resta comunque ferma la facoltà del Comune di concordare con il Concessionario la realizzazione di ulteriori o diversi interventi di manutenzione straordinaria.

Ai fini della determinazione del valore residuo degli investimenti, di cui al successivo art. 39, il Concessionario provvede all'aggiornamento ed integrazione dello stato di consistenza di cui

all'art. 2, nonché del piano economico finanziario allegato all'offerta presentata in gara, con l'inserimento del valore originario di carico dei nuovi interventi e dei relativi ammortamenti, nel rispetto dei principi contabili in materia di formazione dei bilanci ed in coerenza con i valori indicati nella predetta relazione illustrativa trasmessa al Comune.

Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento.

Resta a carico del Concessionario l'alea economica finanziaria della realizzazione degli investimenti e della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Art. 23 – Interventi sulle reti di pubblici servizi

Il Concessionario dovrà consentire, senza pretendere alcunché, l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico per interventi alle reti dei pubblici servizi (telefoniche, elettriche, fognarie, acquedotto, distribuzione gas, etc.) e per ogni altra attività manutentiva dell'Amministrazione o dei concessionari di pubblici servizi; il preavviso, quando possibile, è di giorni 3 (tre) .

Art. 24 Carta dei Servizi e Servizio minimo garantito

Tassativamente entro 90 giorni dall'immissione nel servizio il Concessionario dovrà sottoporre, per l'approvazione, al Comune la Carta dei Servizi, predisposta in conformità alle normative vigenti.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificino cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento del servizio, il Concessionario si impegna ad assicurare un servizio minimo d'emergenza secondo un piano che lo stesso Concessionario dovrà sottoporre, per l'approvazione, al Comune, tassativamente entro 90 giorni dall'immissione nel servizio.

Articolo 25 – Divieto di cessione della concessione

A pena di nullità e decadenza dalla concessione, il presente contratto non può essere ceduto, salvo autorizzazione del Comune. Si applica l'art. 116 d.lgs. 163/2006.

Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, affitto, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 26 – Subaffidamenti

Il Concessionario ha la facoltà, nel corso del rapporto, di sub-affidare a terzi sino ad un massimo del 30% del valore delle prestazioni oggetto della concessione.

Entro tale limite è possibile procedere al sub-affidamento a favore degli eventuali operatori esterni tecnologici indicati in sede di offerta.

Il Comune riconoscerà solamente il Concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei sub-affidatari/subcontraenti.

In caso di sub-affidamento, il Concessionario provvederà al deposito del subcontratto presso il Comune di Crema almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di sub-affidamento dovranno necessariamente prevedere la risoluzione di diritto in caso di cessazione della concessione, salvo il diritto del nuovo gestore (ivi incluso il Comune di Crema) di subentrare nei rapporti contrattuali.

Al momento del deposito del contratto di sub-affidamento il Concessionario trasmette altresì l'attestazione da parte del sub-

affidatario circa il possesso dei requisiti generali previsti a base di gara.

Non sussisterà alcun rapporto di pagamento tra il Comune di Crema ed il sub-affidatario, che farà valere le sue eventuali pretese solo nei confronti del Concessionario (ogni diverso accordo intercorso tra quest'ultimo ed eventuali sub-affidatari sarà inefficace ed inopponibile nei confronti del Comune).

Nei contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i sub-affidatari dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola in base alla quale vengono recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l. 136/2010 e ss.mm.ii. e ai provvedimenti applicativi emanati dalle competenti autorità. Il contratto dovrà essere, inoltre, munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla citata legge.

Articolo 27 – Assicurazioni

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del Concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

A decorrere dalla stipula del presente contratto e per tutta la durata effettiva del servizio, il Concessionario è obbligato a tenere costantemente operanti, in forza di polizze contratte presso una o più compagnie di primaria importanza:

- la copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale;
- la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
- la copertura assicurativa per responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

Le suddette coperture assicurative devono in ogni caso contemplare:

- a) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
- b) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il Concessionario ha in consegna e/o custodia;
- c) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi;

Nella garanzia di R.C.O. devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario.

La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale della copertura R.C.T. non deve essere inferiore ad € 3.000.000 (euro tremilioni/00).

Il massimale della copertura R.C.O. non deve essere inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con il limite di € 2.500.000,00 (euro duemilioniemezzo/00) per prestatore di lavoro.

Le polizze devono in ogni caso recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.

In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l'impegno dell'Assicurazione a comunicare l'eventuale mancato o ritardato pagamento del premio.

Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.

La stipula del contratto d'affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

L'attivazione delle suddette coperture assicurative non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 28 - Garanzia

Il Concessionario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con l'offerta presentata in gara e con la stipula del presente contratto di servizio, ha prodotto apposita cauzione, in forma di

La garanzia è incondizionata e sottoscritta in originale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Crema.

Tale cauzione resta vincolata per l'intera durata del contratto a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, come integrato dall'allegata offerta presentata in gara, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario, ivi compreso gli esborsi che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse sostituirsi al Concessionario negli adempimenti retribuiti e contributivi del personale previsti dall'art. 18 oppure ricorrere all'esecuzione in danno, di cui all'art. 34.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per gli oneri che fossero eventualmente posti a suo carico per inadempienze del Concessionario derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.

In caso di incameramento parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 29 - Referente del Concessionario

All'atto dell'immissione in servizio, il Concessionario indica per iscritto al Comune le generalità ed i contatti del referente della concessione, al quale il Comune rivolgerà tutte le comunicazioni inerenti l'applicazione del contratto di servizio, che si riterranno in tal modo trasmesse allo stesso Concessionario.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente al Comune ogni variazione relativa al referente.

Art. 30 - Controlli del Comune

Ai fine della vigilanza sull'adempimento agli impegni contrattuale e sul corretto espletamento dei servizi oggetto della concessione, il Comune procedere alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, da individuarsi in base ai competenti regolamenti comunali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso la Polizia Locale e gli altri uffici comunali competenti, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il Concessionario dovrà presentare, con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento:

- un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli

stalli e degli incassi nel mese di riferimento, in ciascuna delle zone a tariffe T1 e T2;

- un report sulle eventuali interruzioni del sistema;
- un report sui tempi medi di intervento degli addetti per l'accertamento delle infrazioni.

Il Concessionario dovrà consentire all'Amministrazione Comunale l'accesso diretto, in tempo reale, ai dati sull'occupazione degli stalli e degli incassi, sia in forma di dettaglio, sia in forma aggregata, con la possibilità di poterli utilizzare al fine di effettuare qualsivoglia analisi derivante dalla sosta tramite strumenti di *Business Intelligence*, per cui gli stessi dovranno essere forniti ad un livello di dettaglio elevato.

Il Concessionario metterà a disposizione un'apposita postazione di interrogazione presso una sede indicata dall'Amministrazione Comunale; l'accesso ai dati di dettaglio ed aggregati dovrà essere possibile anche da altre postazioni comunali autorizzate.

L'Amministrazione Comunale potrà chiedere al Concessionario ulteriori elaborazioni sui dati (accertamenti in merito alle violazioni della sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce d'orario, per durata, raffronto di dati relativi a periodi diversi, ecc.) al fine di effettuare analisi sulla sosta.

Art. 31 - Relazione periodica sull'andamento del servizio e metodologie di controllo della qualità

Al termine di ogni quadrimestre il Concessionario dovrà trasmettere al Comune una relazione sull'andamento del servizio contenente, tra l'altro, informazioni su organigramma/consistenza del personale, organizzazione del lavoro, piano di qualità, attività di formazione del personale, rapporti con gli addetti al controllo, cause di eventuali controversie.

Il Concessionario dovrà presentare il sistema qualità della concessione, nel rispetto del proprio sistema qualità ed in conformità

alla normativa vigente.

Tassativamente entro 90 giorni dall'immissione nel servizio il Concessionario applicare ed integrare il proprio sistema qualità al fine di poter redigere un "Piano Qualità Integrato" finalizzato alla verifica del rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi, sia di risultato che di processo, come individuati dal presente contratto, dal disciplinare tecnico e dall'offerta presentata in gara.

Il Comune potrà disporre delle seguenti metodologie di controllo:

- controlli diretti, effettuati quotidianamente dai referenti individuati dal Comune;
- controlli indiretti, per il tramite delle valutazioni degli utenti a mezzo di interviste o la presentazione di reclami;
- verifiche in contraddittorio, effettuate dai referenti di Comune e Concessionario;

Le modalità di verifica e controllo, nonché gli strumenti di archiviazione dei relativi esiti, sono stabilite e revisionate dal Comune, tenuto conto del progetto illustrato in offerta dal Concessionario.

Per l'espletamento della funzione di verifica e controllo di tutte le tecnologie fornite e installate il Comune provvede coadiuvato da uno o più esperti.

Le verifiche potranno avvenire in maniera programmata o in base alle specifiche necessità da parte del Comune: quelle programmate potranno essere effettuate in contraddittorio con il referente del servizio o persona da lui delegata previo avviso, mentre per le verifiche non programmate, il Comune si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi senza alcun preavviso.

In entrambi i casi le non conformità ai requisiti e parametri qualitativi dovranno essere tempestivamente segnalate e documentate.

Gli incaricati del Comune potranno effettuare i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche con l'ausilio di

macchina fotografica, riprese video, verifiche sul programma per la gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi in generale.

Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati.

Il Concessionario si rende disponibile a fornire tutti i dati relativi ai controlli effettuati in maniera autonoma e qualsiasi altro dato in suo possesso, relativo alla concessione in essere, nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario s'impegna senza possibilità di rinuncia allo svolgimento ogni due anni di una indagine "Customer Satisfaction"; l'analisi della soddisfazione del cliente è lo strumento attraverso il quale le aziende di servizi pubblici si impegnano a perseguire l'obiettivo della qualità totale attraverso le informazioni che verranno raccolte e che permetteranno al management di valutare la rispondenza tra il livello di qualità percepito ed atteso sia in relazione a ciascun fattore di qualità del servizio che nel suo complesso, con l'obiettivo di far coincidere l'offerta con le richieste dei clienti, ottimizzando le risorse disponibili e intervenendo con azioni mirate e progetti specifici in quegli ambiti dove la soddisfazione dei clienti sia risultata debole.

L'indagine di Customer Satisfaction richiesta si pone quindi come strumento di misurazione delle performance del servizio, del raggiungimento degli obiettivi fissati e di valutazione complessiva dell'operato del Concessionario.

E' facoltà del Comune accertare in qualsiasi momento l'applicazione da parte dei dipendenti del Concessionario delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità della ditta concessionaria stessa in merito all'osservanza delle medesime.

Articolo 32 - Obblighi del Comune

Nella vigenza della concessione regolata dal presente contratto, il Comune si obbliga a non concedere ad ulteriori soggetti l'esercizio del servizio di gestione della sosta a pagamento a raso.

Il Comune s'impegna a notificare il Concessionario dell'avvio di ogni procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di provvedimenti, accordi, atti negoziali e contratti che possano incidere sulle attività oggetto della concessione o sulla remunerazione dello stesso Concessionario.

Ai fini della variazione definitiva del numero di stalli, della modifica dei giorni ed orari di sosta a pagamento, del regime degli abbonamenti e permessi in abbonamento per i residenti, nonché delle tariffe orarie di sosta, il Comune solleciterà ed acquisirà preventivamente il parere motivato del Concessionario, salvo sussistano comprovate ragioni d'urgenza.

Art. 33 – Penalità

Allorquando ravvisi la violazione o comunque il mancato tempestivo adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, degli impegni assunti in offerta e dei vincoli risultanti dall'allegato disciplinare tecnico, il Comune contesta formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni lavorativi, per eventuali giustificazioni. Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal Concessionario, può irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto circa la risoluzione del rapporto. Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 7.500,00 a seconda della gravità di ciascun inadempimento, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva

nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Particolare rilevanza assumono: il rispetto dei termini perentori concernenti le tre fasi d'implementazione delle nuove modalità di gestione; l'attivazione dello Sportello Smart Mobility; il rilascio del sito web del servizio; l'avvio del piano di comunicazione; la sottoposizione della proposta di Carta dei Servizi; l'implementazione del sistema di controllo della qualità.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai suddetti impegni verrà applicata una penalità giornaliera di € 750,00 per i primi dieci giorni di ritardo, poi raddoppiata fino al ventesimo giorno ed ulteriormente raddoppiata oltre tale termine.

Al Concessionario sarà applicata una penalità fissa di € 2.000,00 per ciascun giorno d'interruzione, anche parziale, dei servizi non dovuta a cause di forza maggiore od ogni giorno di omesso espletamento del servizio minimo garantito, ove sussistano i presupposti per la sua attivazione.

La penalità di € 1.000 verrà comminata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di versamento delle rate quadrimestrali del canone annuo minimo obbligatorio e del canone annuo variabile aggiuntivo. La penalità sarà raddoppiata per ogni giorno di ritardo oltre il decimo.

Il termine di pagamento della penalità da parte del Concessionario è indicato nel provvedimento di sanzione; qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità si procede all'escussione della garanzia, per la quota corrispondente.

Art. 34 - Esecuzione in danno

In caso d'interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente contratto, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, previa diffida scritta o a prescindere, in caso di somma e comprovata urgenza, il Comune potrà disporre l'esecuzione delle prestazioni da

parte di altro operatore, a danno e a spese del Concessionario, sino a quando perduri l'inadempimento, ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

Art. 35 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- immotivata e, comunque, non autorizzata sospensione o interruzione del servizio per oltre 3 giorni consecutivi;
- ritardato versamento dei canoni oltre il ventesimo giorno dal termine contrattuale o reiterata violazione dei termini di pagamento, oltre i cinque giorni;
- ritardo superiore a 30 giorni nel completamento delle fasi d'implementazione della nuova modalità di gestione, di cui all'art. 4 del contratto di servizio;
- reiterata deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o rechino un serio danno d'immagine al Comune, nella qualità di ente concedente e dunque titolare del servizio;
- applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante tipologie di infrazioni commesse nell'arco di un anno solare;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- mancata (o ritardata oltre il quindicesimo giorno) prestazione e/o rinnovo e/o integrale ricostituzione della fideiussione e delle coperture assicurative stabilite dal presente contratto;
- reiterati inadempimenti degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti.

La facoltà di risoluzione *ipso jure* è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune e al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

La risoluzione del contratto comporta l'integrale escussione della garanzia fideiussoria.

Salva diversa volontà del Comune, resta fermo l'obbligo del Concessionario di assicurare la regolare prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo gestore.

Art. 36 - Decadenza dalla concessione

Determinano la decadenza dalla concessione:

- la perdita di uno dei requisiti di ordine generale fissati dagli atti regolatori della gara o, comunque, la sopravvenuta interdizione all'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
- la cessione non autorizzata del contratto;
- il sub-affidamento non autorizzato dei servizi oggetto del presente contratto;
- la reiterata non autorizzata variazione del numero di stalli, degli orari di sosta tariffata e delle tariffe medesime.

Sussistendone i presupposti, si applica l'art. 37, co. 18 e 19, d.lgs. 163/2006.

La decadenza ha effetto immediato.

Art. 37 - Recesso

Il Concessionario può rinunciare all'esercizio della concessione e recedere dal presente contratto, ove ricorrano giustificati motivi, non al medesimo imputabili, correlati ad una perdurante e grave alterazione dell'equilibrio economico finanziario della concessione, non altrimenti rimediabile in forza degli strumenti correttivi disciplinati dal presente contratto.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, dando contezza analitica delle ragioni che lo giustificano, con un preavviso di almeno 6 mesi.

Resta fermo l'obbligo del Concessionario di assicurare la regolare prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo gestore.

Art. 38 – Revoca della concessione

Il Comune può revocare anzitempo la concessione e conseguentemente risolvere il presente contratto di servizio, per motivate sopravvenute ragioni d'interesse pubblico.

La revoca comporta il diritto d'indennizzo del Concessionario, avuto riguardo alla residua durata della concessione (l'indennizzo è dimezzato in relazione ai residui anni di proroga, dopo il primo quinquennio).

Il provvedimento di revoca deve essere comunicato per iscritto al Concessionario con un preavviso di almeno 6 mesi.

Salva diversa volontà del Comune, resta fermo l'obbligo del Concessionario di assicurare la regolare prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo gestore.

Art. 39 - Condizioni alla scadenza della concessione

Alla scadenza, ordinaria od anticipata, della concessione, rientrano nella piena disponibilità del Comune le aree, gli impianti, le attrezzature, gli apparati, i beni e le dotazioni poste nella

disponibilità del Concessionario, da restituirsi in buono stato di manutenzione, salvo il degrado dovuto all'uso.

Allorquando eserciti pienamente la facoltà di proroga, di ulteriori cinque anni rispetto alla prima scadenza del primo quinquennio, al termine del decimo anno di concessione l'Amministrazione Comunale acquisirà gratuitamente dal Concessionario tutti gli impianti ed apparati forniti o posati (parcometri, totem, sensori degli stalli e tutte le altre tecnologie previste, quali i pannelli a messaggi variabili, palmari/smartphone e quelle necessarie per il buon funzionamento del sistema), il sistema tecnologico e la piattaforma installati dal Concessionario medesimo, previa adeguata manutenzione da parte dello stesso e certificazione, rilasciata da parte di un tecnico qualificato nominato dall'Amministrazione, che certifichi il buono stato di conservazione.

In caso di mancata proroga o proroga parziale, così come di anticipata cessazione per risoluzione, decadenza, recesso o revoca spetta al Concessionario il rimborso del valore residuo degli investimenti effettuati in forza dell'offerta formulata in gara, sulla base dei valori economici illustrati nel piano economico-finanziario allegato all'offerta economica (e condivisi dal Comune anteriormente alla sottoscrizione del presente contratto, secondo quanto previsto dalla disciplina della procedura di gara) e in ogni caso assumendo in dieci anni, dall'immissione in servizio, il tempo di ammortamento degli investimenti medesimi.

Alla scadenza della concessione, ovvero alla sua anticipata cessazione per risoluzione, decadenza, recesso o revoca, spetta al Concessionario il rimborso del valore residuo degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria autorizzati o richiesti dal Comune in corso di contratto.

Siffatto valore residuo viene determinato avuto riguardo agli ammortamenti indicati nell'aggiornamento del piano economico finanziario presentato in sede di richiesta di autorizzazione al

compimento di interventi di manutenzione straordinaria, ancorché autorizzati o richiesti dal Comune.

In ogni caso, il rimborso è diminuito del maggior danno eventualmente non coperto a fronte dell'integrale escussione della garanzia di cui all'art. 28 del presente contratto.

All'anzidetto rimborso si cumula, invece, l'eventuale indennizzo dovuto al Concessionario nell'ipotesi di revoca, di cui al precedente art. 38.

Il Concessionario rinuncia espressamente al diritto di ritenzione *ex* art. 1152 cod. civ..

Art. 40 - Controversie tecniche

Le divergenze tra le parti che non determinino l'insorgenza di controversie rimesse alle autorità giurisdizionali, la cui soluzione richieda valutazione esclusivamente tecniche, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'intesa tra le parti (o, in caso di mancata intesa, su iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cremona o comunque territorialmente competente).

Nel rispetto del pieno contraddittorio tra le parti, l'esperto definisce la soluzione tecnica maggiormente rispondente alle esigenze del servizio, tenuto conto delle leggi applicabili e delle pattuizioni del presente contratto.

La decisione dell'esperto vincola le parti, salvo il promovimento di un contenzioso avanti il giudice competente.

Art. 41- Foro esclusivo

Fatte salve le controversie rimesse alla giurisdizione del giudice amministrativo, ogni altra controversia derivante dall'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto sarà devoluta al Tribunale di Cremona o, comunque, al giudice territorialmente competente per il Comune di Crema.

Art. 42 – Disposizioni finali

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di registrazione e gli oneri, inclusi tasse, imposte e diritti, relativi alla stipula del contratto. Trattandosi di rapporto di concessione di diritto pubblico nella gestione di un servizio, non è prevista alcuna tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Qualsiasi comunicazione al Concessionario sarà comunicata per il tramite del referente, nel domicilio eletto in Crema.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto, si applicano le previsioni contenute negli atti regolatori della procedura di gara di scelta del Concessionario, i principi e le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 11, legge 241/1990, e ss.mm.ii., in materia di accordi amministrativi.

Restano ferme le potestà pubblicistiche riservate al Comune dal Codice della Strada, dalla legislazione in tema di pianificazione del traffico e della mobilità, così come in materia d'organizzazione dei servizi pubblici locali.

Firma

Comune di Crema

Firma
